

Regolamento

L'accesso alla Biblioteca è consentito previa visione del presente regolamento.

1. Per accedere alla biblioteca occorre compilare l'apposito modulo di ammissione (ex art. 22 Statuto).
2. La consultazione si effettua mediante compilazione di apposita scheda. Il numero massimo di pezzi consultabili contemporaneamente è di tre unità (ex art. 23 Statuto).
3. Il prestito è consentito mediante compilazione di apposita scheda. La durata del prestito è fissata in tempo massimo: 15 giorni.
4. Nella sala studio e nei locali adiacenti è prescritto il silenzio, un comportamento consono alla natura del luogo ed un modo di vestire adeguato all'ambiente.
5. E' vietato fumare e consumare cibi o bevande (ex art. 28 Statuto).
6. Prima di accedere alla sala studio, gli utenti devono depositare, in apposito guardaroba, cappotti, borse, ombrelli ed altri oggetti ingombranti (ex art. 28 Statuto).
7. La sala lettura non è adibita come spazio per attività di studio che prescindano dalla consultazione di volumi appartenenti alla biblioteca (ex art. 28 Statuto).
8. Non è consentito introdurre apparecchi fotografici, registratori, scanner, radioline (ex art. 28 Statuto).
9. Non è consentito l'uso del cellulare nella sala studio.
10. La consultazione di materiale manoscritto o antico a stampa è riservata a coloro che hanno compiuto la maggiore età (ex art. 24 Statuto).
11. Nella consultazione non si può fare uso di cancelleria (ex art. 26 Statuto).
12. I testi dati in consultazione devono essere maneggiati con cautela. Chi danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato deve procurarne un esemplare integro, o rifondere una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzi (ex art. 25 Statuto).
13. L'utente non può accedere ai depositi librari (ex art. 26 Statuto).
14. Per nessun motivo è permesso portare i volumi esternamente alla biblioteca, fatta eccezione per il prestito (ex art. 27 Statuto).
15. Vari tipi di riproduzione sono concessi solo su presentazione di domanda scritta e le spese sono a totale carico del richiedente (ex art. 29/30 Statuto).
16. Le riproduzioni di ogni tipo sono concesse solo per motivo di studio personale, con le limitazioni del rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti in materia di diritti d'autore e di proprietà (ex art. 31 Statuto).

Taranto, 02 ottobre 2015

+ Filippo Santoro



Arcivescovo Metropolitana di Taranto